

LA QUERELA

La querela, prevista dall'art. 336 codice di procedura penale, è l'atto mediante il quale la persona offesa da uno dei delitti per i quali non è disposta la procedibilità d'ufficio (per i quali è prevista la denuncia), **manifesta la propria volontà di perseguire penalmente il fatto di reato** di cui la stessa è vittima.

Costituisce, pertanto, un *“atto negoziale di diritto pubblico, riservato alla persona offesa dal reato, alla cui conforme manifestazione di volontà, la legge ricollega l'effetto di rendere possibile l'esercizio dell'azione penale, con riguardo a taluni fatti criminosi”* (Cass. n. 46282/2013), i quali in assenza di querela difetterebbero del **presupposto necessario per la procedibilità**.

La titolarità del diritto

Ex art. 120 c.p. il diritto di querela **sorge in capo ad “ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza”**.

L'esercizio del diritto coincide, quindi, di regola con la stessa vittima del reato (soggetto passivo), che può esercitarlo **personalmente o tramite procuratore speciale** (art. 336 c.p.p.).

Quando la persona offesa, invece, è **minore di anni 14 o è interdetta** a causa di infermità di mente, il diritto è esercitato dal genitore o dal tutore.

Per i minori che abbiano compiuto 14 anni e gli inabilitati il diritto di querela è esercitabile direttamente o, in loro vece, dal genitore, dal tutore o dal curatore, anche di fronte alla contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, delle stesse vittime.

Gli elementi della querela

La dichiarazione di querela deve contenere **due elementi essenziali: la notizia di reato e la volontà** che si proceda penalmente in ordine allo stesso.

Il primo elemento consiste nella descrizione del fatto di reato, con eventuali notizie sull'autore dello stesso o sulle prove. Tuttavia, al querelante non compete dare una qualificazione giuridica all'evento, essendo sufficiente che lo stesso esponga anche succintamente il fatto (Cass. n. 4043/1985; Cass. n. 7313/1979).

Quanto al secondo elemento, la manifestazione della volontà da parte della persona offesa nel perseguire penalmente il colpevole del fatto di reato deve risultare **in modo equivocabile dall'atto** (Cass. Pen. n. 1445/1973).

In tal senso, la giurisprudenza ha affermato che la sussistenza della volontà di punizione da parte della vittima **non richiede formule sacramentali**, pertanto, la stessa assume efficacia anche con la semplice dichiarazione *“denuncio ad ogni effetto di legge”* (Cass. n. 40770/2006) ed anche *“implicitamente”* (per c.d. fatto concludente) potendo riconoscersi la volontà di sporgere querela anche nell'atto con cui la persona offesa si costituisce parte civile, nonché *“nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio”* (Cass. n. 43478/2001).

L'atto di querela deve, infine, contenere **la sottoscrizione del querelante**, che andrà **autenticata laddove** la dichiarazione **venga presentata materialmente da persona diversa dal proponente**.

La mancata autenticazione della sottoscrizione, nell'ipotesi in cui la querela non venga recapitata personalmente dall'interessato, *“riflettendosi sulla garanzia di sicura provenienza dell'atto dal titolare del diritto di querela – determina – l'improcedibilità dell'azione penale”* (Cass. n. 21447/2008).

Presentazione e termini della querela

La querela può essere presentata di fronte a un pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (ovvero all'estero, ad un agente consolare), sia in forma orale (in tal caso sarà il pubblico ufficiale a redigere il verbale e a farlo firmare alla parte) che in forma scritta.

Ove **presentata personalmente** dal proponente, l'autorità che la riceve, ex art. 337, 4° comma, c.p.p., deve provvedere all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione del soggetto che la presenta e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.

L'atto può essere recapitato anche tramite un incaricato o spedito per posta raccomandata, **previa autentica della firma** del soggetto legittimato, anche da parte del soggetto difensore nominato (Cass. n. 36989/2010; Cass. n. 39049/2007). La giurisprudenza ha ritenuto valida anche l'autenticazione della firma da parte del difensore non formalmente nominato, purchè la volontà della nomina sia ricavabile da altre dichiarazioni presenti nell'atto, come l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione (Cass. n. 38905/2008; Cass. n. 26549/2006), mentre non è valida l'autentica della firma da parte di un avvocato non designato come difensore ma soltanto incaricato della sua presentazione (Cass. n. 42140/2008).

In ordine ai termini, il diritto di querela secondo quanto dispone l'art. 124, 1° comma, c.p., **deve essere esercitato entro tre mesi** dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato.

Il termine è raddoppiato a sei mesi se il fatto concerne reati contro la libertà sessuale.

Il diritto di querela, inoltre, salvo che la stessa non sia già stata proposta, si estingue con la morte della persona offesa (art. 126 c.p.).

La remissione e la rinuncia alla querela

Una volta proposta, la querela può essere ritirata **per remissione o rinuncia**.

La remissione è una manifestazione di volontà con la quale la persona offesa dichiara, anche a mezzo di procuratore speciale, all'autorità procedente o a un ufficiale di polizia giudiziaria (il quale deve trasmetterla immediatamente all'autorità) **di non voler più perseguire penalmente l'autore** del reato contestato in precedenza.

L'istituto della remissione può intervenire solo prima della condanna, salvo che la legge non disponga diversamente (art. 152, 3° comma, c.p.), **è irrevocabile e non può essere sottoposto a termine o condizioni**.

Ove accettata dal querelato, esplicitamente o anche implicitamente (Cass. n. 19568/2010), anche tramite procuratore speciale, la remissione determina la cessazione dell'azione penale avviata con l'esercizio del diritto di querela e **l'estinzione del reato** (Corte Cost. n. 211/1995).

La remissione non opera con riferimento ai reati in materia sessuale.

Oltre alla remissione, la persona offesa può anche effettuare **rinuncia al diritto di querela**, manifestando la volontà di non procedere penalmente per il reato di cui è stata vittima.

La rinuncia è un atto irrevocabile e può essere manifestata espressamente o tacitamente (mediante fatti incompatibili con la volontà di querelare) da parte della persona offesa.

Ex art. 124, ultimo comma, c.p., la rinuncia **si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato**.

Vedi anche: [La remissione della querela a seguire](#)

Le differenze tra denuncia e querela

A differenza dei reati procedibili a querela di parte, per i quali è appunto necessario che la parte offesa manifesti la volontà di procedere penalmente in ordine al fatto di reato, i delitti perseguibili d'ufficio prevedono invece che il procedimento penale vada iniziato allorché giunga a qualsiasi autorità competente la denuncia di una notizia di reato.

La **denuncia** è, pertanto, l'atto unilaterale con il quale qualsiasi persona **porta a conoscenza dell'autorità** (pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria) **un reato** (perseguibile d'ufficio) **di cui ha avuto notizia**.

La differenza sostanziale tra la denuncia e la querela è che mentre quest'ultima può essere proposta solo dalla persona offesa, la prima **può essere presentata da chiunque** e non deve contenere una manifestazione di volontà, essendo sufficiente soltanto la notizia del fatto di reato (art. 330 c.p.).

La presentazione della denuncia è **facoltativa**, salvo per determinati casi per i quali diventa un preciso dovere giuridico per qualunque soggetto, che ne risponde penalmente in caso di omissione (art. 364 c.p.).

Fac-simile di un atto di querela

**ILL.MO SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI _____**

Io sottoscritto _____, nato a _____ il _____ con residente in _____ alla via _____, espongo quanto segue.

(Esporre il fatto-reato di cui si ritiene essere stati vittime. Si descrivano tutte le circostanze utili a ricostruire il fatto nonché le generalità di eventuali testimoni.)

Tanto premesso

sporgo formale querela

con istanza di punizione nei confronti di (ignoti o il nome del querelato) per il reato di _____, e per tutti quei reati che dovessero emergere nel corso delle indagini.

Chiedo di essere informato, ex art. 406 III° comma c.p.p., di ogni eventuale richiesta di proroga delle indagini. Chiedo, altresì, di essere avvisato, ex art.408 II° comma c.p., di un'eventuale richiesta di archiviazione.

Mi oppongo fin d'ora, qualora si intendesse procedere per un reato perseguibile a querela, ad una richiesta di emissione di decreto penale di condanna.

Si allega: eventuali allegati da produrre *(es. se il querelante è legale rappresentante di una società, la copia della delibera o del documento da cui si evince la legittimazione a proporre querela)*.

Luogo, _____ Firma _____

La remissione della querela

La **remissione (o ritiro) della querela** è l'atto di manifestazione della **volontà da parte del soggetto** che ha precedentemente attivato il diritto ex art. 340 c.p.p. contro un reato di cui è stato vittima (e per il quale non è prevista dalla legge la procedibilità d'ufficio) di non voler più **perseguirne penalmente l'autore**.

Natura giuridica e caratteri

La remissione ha natura giuridica di **atto di revoca della querela** che, una volta accettato dal querelato, determina la cessazione dell'azione penale precedentemente iniziata e l'estinzione del reato (Corte Cost. n. 211/1995).

Ai sensi dell'art. 152, terzo comma, c.p., la remissione può essere **effettuata in qualsiasi momento** (in ogni stato e grado del procedimento), fino a quando non è intervenuta una **sentenza di condanna**, da intendersi come condanna definitiva (Cass. n. 21520/2002), salvo i casi in cui la legge disponga diversamente.

La remissione, inoltre, non può essere sottoposta a **termini o a condizioni**.

Legittimazione attiva

La remissione può essere presentata **personalmente** dal querelante o dal difensore munito di apposita **procura speciale**.

A seguito della sentenza n. 151/1975 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 156 c.p., inoltre, il diritto di remissione della querela, successivamente alla morte della persona offesa, può essere esercitato anche **dagli eredi**, allorché tutti siano d'accordo.

Remissione processuale ed extraprocessuale

Per l'art. 152, 2° comma, c.p., la remissione può essere sia **processuale che extraprocessuale**. Nel primo caso, è fatta in sede di processo, nel corso del giudizio e va effettuata con le stesse forme della rinuncia espressa alla querela (cfr. art. 340 c.p.p.).

La remissione extraprocessuale invece, ovvero quella resa al di fuori del processo, ex art. 152, 3° comma, c.p., può essere **espresa o tacita**; quest'ultima può essere desunta dall'adozione di fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

In merito, la giurisprudenza ha sempre richiesto che la manifestazione di volontà del querelante di non voler proseguire l'azione penale emerga da *"fatti univoci e non suscettibili di diversa interpretazione"* (Cass. n. 7936/1983), escludendo generalmente gli atti di mera natura omissiva, come la **mancata comparizione** della persona offesa nel dibattimento (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 46088/2008; Cass. n. 46808/2005).

Tuttavia, per parte della giurisprudenza, l'assenza del querelante all'udienza può integrare gli estremi della remissione tacita, laddove lo stesso sia stato previamente ed espressamente avvisato che tale eventuale assenza possa essere interpretata come atto tacito di remissione della querela, *"sempre che egli abbia personalmente ricevuto detto avviso, non sussistano manifestazioni di segno opposto e nulla induca a dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta"* (Cass. n. 14063/2008).

In ogni caso, l'accertamento degli elementi e delle circostanze di fatto da cui può desumersi la volontà tacita di remissione della querela, laddove sorretto da motivazioni plausibili e scevro da errori di diritto, è rimesso alla valutazione insindacabile del giudice di merito (Cass. n. 20018/2008).

L'accettazione della remissione

Affinché la remissione della querela acquisti efficacia, determinando l'estinzione del reato, è necessario che la stessa sia **accettata dal querelato**, il quale potrebbe invece avere interesse a dimostrare la propria innocenza rispetto ai fatti posti a fondamento dell'imputazione.

Ex art. 155, 1° comma, c.p., infatti, *“la remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata”*.

Analogamente alla dichiarazione di remissione, anche quella di accettazione, ove effettuata nel processo, deve rivestire le stesse forme previste per la rinuncia espressa alla querela.

L'accettazione tacita invece può essere desunta anche da fatti incompatibili con la volontà di ricusare la remissione.

Non è richiesta pertanto una formale accettazione, essendo sufficiente che **non vi sia una ricsusa espressa o tacita da parte del querelato** (Cass. n. 28571/2009).

Da ciò deriva che può integrare l'accettazione della remissione tacita della querela anche la mancata comparizione del querelato, al quale sia stata preventivamente comunicata l'intervenuta remissione, all'udienza fissata (Cass. n. 19568/2010), in quanto in mancanza di altri elementi di segno positivo della volontà dell'imputato di continuare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza, la sua assenza o contumacia può essere apprezzata (*per facta concludentia*) come accettazione tacita della remissione di querela (cfr. Cass. n. 11895/2010; contra, ex multis, Cass. n. 34124/2009).

Le spese

In precedenza poste a carico del querelante, in seguito all'entrata in vigore della l. n. 205/1999, le **spese** del procedimento, in caso di remissione della querela, **gravano sul querelato**, salvo diverso accordo delle parti esplicitamente convenuto nell'atto di remissione stesso (cfr. art. 340, 4° comma, c.p.p.).

Esclusione ed estensione

L'istituto della remissione non opera nei confronti delle querele riguardanti i casi di **violenza sessuale** o atti sessuali con **minorenni, che rimangono irrevocabili**.

Al pari della querela, la remissione si caratterizza per avere **effetto estensivo**.

Secondo il disposto dell'art. 155, 2° comma, c.p., *“la remissione fatta a favore di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti”*, salvo che al soggetto che l'abbia ricusata verso il quale non produce effetto.

Fac-simile di un atto di remissione della querela con pedissequa accettazione

ILL.MO SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI _____

Dichiarazione di remissione della querela

Procedimento n. _____

Il sottoscritto _____ (indicare tutte le generalità della parte e l'eventuale domicilio eletto presso un difensore)

Premesso che:

In data _____ **ha sporto formale querela nei confronti di** _____ (indicare generalità) per il reato previsto e punito dall'art. _____.

E' ora intenzione del sottoscritto **rimettere la suddetta querela**

Dichiara

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 340 del codice di procedura penale, **di rimettere la querela** sporta nei confronti di _____.

Spese a carico del querelato.

Data, città e firma del querelante

Dichiarazione di accettazione della remissione della querela

Il sottoscritto _____ (indicare generalità del querelato) preso atto della dichiarazione di remissione della querela presentata da _____

dichiara

di accettare la remissione della querela.

Data, città e firma del querelato _____